

**COMUNE DI ARCONATE**  
**INFORMAZIONE AI CITTADINI**  
**TRIBUTO SUI SERVIZI**  
**INDIVISIBILI**  
**TASI**  
**ACCONTO ANNO 2015**

**Le aliquote del tributo sui servizi indivisibili - TASI da utilizzare per il pagamento dell'acconto sono quella approvate dal Consiglio Comunale con atti n. 10 del 28.02.2014 e n. 18 del 28.04.2014 e precisamente:**

- 2,20 per mille per l'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali da A/2 a A/7, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.
- 2,00 per mille per l'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.
- 2,20 per mille per i beni merce, ovvero fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

## SOGGETTI D'IMPOSTA

Il tributo sui servizi indivisibili - TASI deve essere pagato da qualsiasi soggetto che possieda o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari nel territorio di Arconate.

## ALIQUOTE

Le aliquote per il pagamento dell'acconto TASI sono quelle delibera dal Comune di Arconate con atti di C.C. n. 10 del 28.02.2014 e n. 18 del 28.04.2014, e precisamente:

- Aliquota per abitazione principale (categoria catastale da A/2 a A/7) e relative pertinenze 2,20 per mille
- Aliquota per abitazione principale (categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 2,00 per mille
- Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 2,20 per mille

Il pagamento della prima rata del tributo TASI è effettuato in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote sopra riportate.

*L'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è protratto il possesso: il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni.*

## BASE IMPONIBILE

La base imponibile per l'applicazione della TASI è la medesima prevista per l'IMU, così come previsto dall'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

La rendita catastale deve essere rivalutata del 5 per cento e all'importo così determinato vanno applicati i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011:

<i>Tipologia immobile</i>	<i>Moltiplicatore</i>
Categorie catastali: A (esclusi A/10) -C/2 -C/6 -C/7	160
Categoria catastale: A/10	80
Categoria catastale: B	140
Categoria catastale: C/1	55
Categorie catastali: C/3 -C/4 -C/5	140
Categoria catastale: D (esclusi D/5)	65
Categoria catastale: D/5	80

Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

## VERSAMENTI

Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta deve essere effettuato in due rate:

**ACCONTO: entro il 16 giugno**

pari al 50% dell'imposta calcolata in base alla aliquote dell'anno precedente

**SALDO: entro il 16 dicembre**

ammontante alla differenza tra il totale dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata con le aliquote deliberate dal Comune, e l'acconto versato

Non si deve procedere al versamento per somme inferiori a euro 12 per l'intero anno d'imposta.

## MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento della TASI è in autoliquidazione ed è effettuabile tramite modello F24 normale o semplificato.

I codici tributo per il versamento dell'imposta sono i seguenti:

Tipologia immobili	Codice TASI
Altri fabbricati	3960
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
Abitazione principale e relative pertinenze	3958

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" con le seguenti indicazioni: - nello spazio "codice ente/codice comune" è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**Il Codice Ente del Comune di Arconate è A375**

- nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
- nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.

Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata. Nel caso il Contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento della TASI entro le scadenze

previste, è possibile effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta dovuta e non versata le sanzioni e gli interessi.

Sanzioni e interessi:

- Se il versamento viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 0,2% giornaliero per ogni giorno di ritardo, mentre gli interessi vanno calcolati a giorni con il tasso del 5,5% annuo.
- Se il versamento viene effettuato dal quindicesimo giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa la sanzione è pari al 3% (1/10 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 5,5% annuo.
- Se il versamento viene effettuato dal trentunesimo dalla normale scadenza ed entro 90 giorni dalla stessa la sanzione è pari al 3,33% (1/9 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 5,5% annuo.
- Se il versamento viene effettuato oltre 90 giorni dalla normale scadenza la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 5,5% annuo.

Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 per il versamento della TASI e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello.

Sanzioni ed interessi vanno sommati all'importo dovuto per gli immobili, barrando la casella "Ravvedimento".

Al contribuente che pur avendo versato in ritardo l'imposta non ha effettuato il versamento comprensivo della sanzione ridotta e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di liquidazione d'imposta con l'applicazione dell'intera sanzione (30%) e degli interessi previsti.

## **INFORMAZIONI E ASSISTENZA**

**Anche quest'anno, al fine di agevolare i contribuenti del Comune di Arconate, da lunedì 25 maggio 2015 a martedì 16 giugno 2015, l'ufficio tributi del comune, effettuerà i conteggi per la TASI.**

Gli orari di apertura al pubblico, per il periodo sopra indicato, sono i seguenti:

- lunedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 18;
- martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12:30;
- mercoledì dalle ore 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 19;
- sabato dalle ore 10 alle ore 12.

**E' obbligatorio, per chi non gli avesse già portati l'anno scorso, presentarsi con i dati catastali corretti e aggiornati.**

Per qualsiasi informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi negli giorni ed orari sopra indicati, oppure telefonare ai seguenti numeri 0331-460461 opzione 6 o scrivere agli indirizzi e-mail:

[tributi@arconate.org](mailto:tributi@arconate.org)

[ragioneria@arconate.org](mailto:ragioneria@arconate.org)

[economato@arconate.org](mailto:economato@arconate.org)